

C O M U N E    D I    M O N T E V A R C H I

-PROVINCIA DI AREZZO-

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE  
COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE

Art. 1

OBBLIGHI PER CHI TROVA UNA COSA MOBILE

A norma dell'art. 927 del Codice Civile, le cose mobili ritrovate in questo Comune, quando non vengono direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono essere consegnate senza ritardo all'Ufficio Comunale, appositamente incaricato dal Sindaco, indicando le circostanze di tempo e di luogo del ritrovamento.

Art. 2

UFFICIO COMUNALE INCARICATO DEL SERVIZIO

Il servizio relativo alle cose ritrovate nel territorio di questo Comune, è demandato all'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE che provvede e cura gli adempimenti previsti dagli artt. 927-928-929 del codice civile

Art. 3

RICEZIONE DI COSE RITROVATE

L'Ufficio di Polizia Municipale, ricevendo in deposito una cosa ritrovata, provvede ad identificare la persona che la consegna, facendosi descrivere le circostanze di tempo e di luogo del ritrovamento e redigendo apposito verbale di deposito.

Art. 4

REGISTRAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO DI COSE RITROVATE

La cosa ritrovata e presa in consegna, dovrà essere annotata su apposito registro con numerazione progressiva, nel quale verranno indicati giorno, ora e luogo del ritrovamento, generalità del ritrovatore e dettagliata descrizione della cosa consegnata.

Alla cosa consegnata, al suo contenitore verrà apposto lo stesso numero del verbale di deposito di cui all'art. 3. In ogni successivo atto dovrà sempre farsi riferimento allo stesso numero.

Art. 5

PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO

A norma dell'art. 928 del codice civile, la consegna delle cose ritrovate verrà resa nota mediante pubblicazione all'ALBO PRETORIO del Comune con avviso sottoscritto dal Sindaco e recante la descrizione sommaria della cosa ritrovata. Detta pubblicazione deve essere effettuata, per due Domeniche consecutive e rimanere affissa per tre giorni, ogni volta.

Art. 6

COSE RITROVATE APPARTENENTI A PERSONE IDENTIFICABILI

Quando la cosa ritrovata presenti elementi validi per la identificazione del proprietario, o di chi eventualmente l'ha smarrita, l'Ufficio preposto provvederà per la comunicazione agli interessati, ai fini della restituzione.

Art. 7

SPEDIZIONE DI COSE RITROVATE AD ALTRI COMUNI O ALTRI UFFICI

Quando la natura e le dimensioni delle cose ritrovate (targhe, documenti, libretti bancari, libretti pensioni, patenti, carte di identità, passaporti ecc.) lo consentano, l'Ufficio preposto provvederà alla spedizione ai Comuni o agli Uffici emittenti a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, affinché vengano consegnati ai legittimi proprietari.

Art. 8

COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA

Qualora sussistano motivi di sospetto che la cosa ritrovata sia di illecita provenienza o, possa costituire corpo di reato, oltre agli adempimenti degli art. di cui all'art. 2, l'Ufficio darà immediata comunicazione scritta anche agli altri organi di polizia al fine di ulteriori accertamenti ed indagini.

Art. 9

OGGETTI DEPERIBILI - NON CONSERVABILI ED OGGETTI PREZIOSI

Gli oggetti deperibili o non conservabili dovranno essere venduti al prezzo di mercato ed il relativo ricavato verrà depositato. Qualora si tratti di generi alimentari non conservabili, nella vendita si darà la priorità a istituti di assistenza riconosciuti. Per la consegna di oggetti di elevato valore per i quali sia necessaria una stima, l'Ufficio potrà avvalersi di esperti del settore incaricati dal Sindaco.

Art. 10

RESTITUZIONE DELLA COSA AL PROPRIETARIO

Le cose ritrovate, o il loro prezzo quando sia stata necessaria la vendita, verranno restituite, previ accertamenti a colui che entro un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione, dimostri di esserne il legittimo proprietario.

Della restituzione sarà redatto apposito verbale, sul quale verranno annotate le complete generalità del proprietario, gli estremi di un

Il verbale di restituzione dovrà essere sottoscritto dal proprietario e dal verbalizzante, una copia del quale verrà consegnata al proprietario stesso, una copia agli atti d'Ufficio ed una copia agli organi di Polizia ai quali eventualmente fosse stata inoltrata denuncia di smarrimento.

Trascorso il termine di cui al I° comma del presente articolo, il proprietario o che per esso, perde ogni suo diritto di proprietà sulla cosa ritrovata.

## Art. II

### RESTITUZIONE AL RITROVATORE

- 1)- a norma dell'art. 929 del codice civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata, o il suo prezzo, quando si sia resa necessaria la vendita, appartiene al ritrovatore, il quale dovrà ritirarla nei trenta giorni successivi, esibendo il verbale di deposito.
- 2)- Della restituzione dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dall'incaricato del servizio e dal ritrovatore, al quale verrà consegnata copia dello stesso verbale che legittima il possesso della cosa.
- 3)- Trascorso un anno e trenta giorni, dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di pubblicità della cosa ritrovata, la cosa stessa diventerà di proprietà comunale.
- 4)- La restituzione di cose ritrovate da dipendenti comunali durante l'orario di lavoro o di servizio, dovrà essere autorizzata dalla Giunta Municipale.

## Art. I2

### RESTITUZIONE DI COSE RITROVATE A MINORI O PERSONE INCAPACI

Le cose depositate o il loro prezzo, non possono essere restituite a persone che non abbiano la maggiore età, o che si trovino in manifesto stato di incapacità, se non sono accompagnati da chi ne abbia la podestà o la tutela, ad eccezione di documenti di identità, libri, oggetti scolastici, indumenti personali ed oggetti di irrilevante valore che non possano costituire pericolo per atti illeciti.

## Art. I3

### SPESE DI RECUPERO E DI CUSTODIA DELLA COSA RITROVATA

Il proprietario o il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo ne il prezzo, sono tenuti a pagare al Comune, le spese sostenute per il recupero, la custodia, la conservazione o la manutenzione della cosa ritrovata, secondo l'apposito tariffario deliberato dal Consiglio Comunale. Nel caso di ritrovamento di animali, questi verranno lasciati in custodia al ritrovatore.

Art. 14

ACQUISIZIONE E ALIENAZIONE DELLE COSE RITROVATE

Trascorso un anno e trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'1bo pretorio dell'avviso di pubblicità, senza che si sia presentato il ritrovatore, la cosa ritrovata diventerà di proprietà comunale.

L'alienazione delle cose acquisite dal Comune, sarà disposta con deliberazione della Giunta Municipale, previo precedente accertamento che della cosa stessa, non sia stata a suo tempo formulata dal proprietario ad altri organi di Polizia, denuncia di furto.

Art. 15

DEPOSITERIA COMUNALE

Le cose ritrovate, la cui custodia non sia possibile presso gli UFFICI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, saranno depositate alla depositeria Comunale, presso la quale, in giorni appositamente stabiliti saranno possibili ricognizioni.

Art. 16

PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE

Il proprietario della cosa, deve pagare al ritrovatore, se questo lo richiede, il premio previsto e stabilito dall'art. 930 del codice civile.

Oltre la semplice comunicazione di quanto stabilito dalla legge, resta esclusa ogni ingerenza o mediazione da parte del personale addetto, anche se richiesta dalle parti, circa le pretese o le controversie relative al premio per il ritrovatore.

Art. 17

EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO

Ai sensi dell'art. 931 del codice civile, il possessore o detentore è equiparato al proprietario.